



**DECISIONE A CONTRATTARE**

**IL RESPONSABILE**

**Visto:**

- il D.Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003;
- l'art. 59 e l'art. 62 del "Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto n. 25034 del 04.05.2005);
- la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il Decreto Correttivo D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 e la legge 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
- D.Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

**Considerato** che si rende necessario provvedere:

- 1) alla migrazione delle attuali 3 utenze voce/dati (canone + TCG)
- 2) alla migrazione delle attuali 2 utenze dati (canone)
- 3) al noleggio di 2 terminali mobili fascia alta e 1 terminale mobile fascia media

per l'Area della Ricerca di Bari e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

**Dato atto che:**

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione *Telefonia Mobile 7* a lotto unico con CIG: 6930022311;
- con l'adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento;

**Ritenuto**, pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la



sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

**Dato atto che**, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di far proseguire l'erogazione del servizio di telefonia mobile per consentire il normale espletamento delle attività lavorative;
- l'oggetto del contratto riguarda la **migrazione di attuali utenze e noleggio di nuovi terminali**;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura stabilite in convenzione;
- il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip *Telefonia Mobile 7*;

**Considerato** che la precedente fornitura era erogata dalla ditta *Telecom Italia* per adesione alla Convenzione *Telefonia Mobile 6* attualmente scaduta;

**Considerato** che per tale obiettivo si prevede un costo complessivo di **€ 7.000,00 + IVA**;

**Constatato** che la copertura finanziaria della suddetta spesa è garantita dalle entrate previste per l'anno 2019

#### **DETERMINA**

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, mediante ordine diretto alla convenzione Consip *Telefonia Mobile 7* – Lotto Unico CIG: 6930022311 assegnata alla ditta *Telecom Italia* riguardante la prestazione di servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni;
- 2) di richiedere il CIG derivato per la convenzione;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 7.000,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti dell'impegno in premessa specificato;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

di aver preso l'impegno n° 914000043 il 23.05.2019 alla voce del piano "Canone telefonia mobile" su

- X fondi residui \_Anno 2015\_\_\_\_\_
- gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

**Il Responsabile**

*Dott. Nicola Montemurro*